

**REGOLAMENTO DELL'ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORSTALI DELLA PROVINCIA DI MATERA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, SENSIBILI E GIUDIZIARI  
(in attuazione del D. lgs 196/2003)**

**Art. 1 - Ambito di applicazione**

Il presente regolamento è adottato in attuazione del Decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni e disciplina il trattamento, la comunicazione e la diffusione da parte dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Matera, dei dati personali, anche raccolti in banche di dati.

L'Ordine provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.

**Art. 2 - Definizioni**

Secondo l'art.4 del decreto legislativo 196/2003 , per "banca di dati" si intende "qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento".

Per "dato personale" si intende "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale".

Per "trattamento" dei dati si intende "qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati".

Per "titolare" si intende "la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente o associazione cui competono le decisioni in ordine alla finalità e modalità di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza";

Per "responsabile" si intende "la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento dei dati personali".

Per "interessato", si intende "la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

Secondo l'art.4 del decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, per "dato sensibile" si intende "dato personale idoneo a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale";

**Art. 3 - Circolazione dei dati all'interno dell'Ordine**

L'accesso ai dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti dell'Ordine, comunque limitato ai casi in cui sia finalizzato al perseguimento dei fini istituzionali, è ispirato al principio della libera circolazione delle informazioni all'interno dell'Ordine. In tal senso l'Ordine provvede alla organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione mediante strumenti, anche di carattere informatico, atti a facilitarne l'accesso e la fruizione.

Ogni richiesta d'accesso ai dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti dell'Ordine, connessa con lo svolgimento dell'attività inerente alla specifica funzione del richiedente, deve essere soddisfatta in via diretta, senza formalità, nella misura necessaria al perseguimento dell'interesse istituzionale.

Laddove la richiesta da parte delle strutture o dei dipendenti dell'Università sia finalizzata ad un utilizzo ulteriore e/o diverso dei dati, è necessario presentarla in forma scritta e debitamente motivata, ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento.

Chi richiede i dati, chi li riceve, chi li tratta e chi ne ha notizia è vincolato al rispetto del segreto d'ufficio (1) nonché ai

doveri di correttezza nell'adempimento delle prestazioni previsti dal contratto e dal codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

#### Art. 4 - Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati

Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003 (2), l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Matera è titolare dei dati personali, ivi compresi i dati contenuti nelle banche di dati automatizzate o cartacee, detenuti dall'Ordine stesso.

Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 196/2003, i 'Responsabili' dei dati sono il Presidente dell'Ordine e i suoi delegati, e il responsabile della segreteria amministrativa, di cui all'[allegato A](#) del presente regolamento.

I responsabili forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Il titolare, nella persona del Presidente, può comunque designare, con proprio provvedimento, un responsabile del trattamento dei dati diverso dai soggetti sopra indicati.

I responsabili eventualmente procedono, con propri atti scritti, all'individuazione degli incaricati del trattamento dei dati personali all'interno delle singole strutture, ai quali assegnano il compito di svolgere le operazioni materiali inerenti al trattamento. Gli incaricati operano sotto la diretta responsabilità di chi li nomina (3).

#### Art. 5 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali (4)

I dati personali oggetto di trattamento devono essere:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati.

Il trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca scientifica o di statistica è compatibile con gli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati e può essere effettuato anche oltre il periodo necessario a questi ultimi scopi.

#### Art. 6 - Misure per la sicurezza dei dati personali (5)

Il Responsabile per la sicurezza dei sistemi informativi automatizzati dell'Ordine è individuato nel Vice Presidente dell'Ordine, il quale:

- a) esercita la vigilanza sull'accesso ai sistemi informativi predetti e sull'integrità degli archivi relativi;
- b) propone al titolare apposito documento contenente le misure di sicurezza (6);
- c) compila la relazione annuale sull'applicazione delle misure di sicurezza.

Per l'espletamento dei suoi compiti il Responsabile per la sicurezza si avvale della segreteria amministrativa il quale vigila sull'osservanza del documento contenente le misure di sicurezza, attenendosi alle disposizioni impartite dal Responsabile medesimo.

Con riferimento alla protezione dei dati personali contenuti in archivi cartacei e automatizzati non accessibili in rete, i Responsabili del trattamento dei dati adottano tutte le misure idonee ad evitare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta (7).

L'omessa adozione delle misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali è penalmente sanzionata secondo quanto prevede l'art.169 del D. lgs 165/2003.

#### Art. 7 - Notificazione delle banche di dati

Per consentire al titolare la notificazione delle banche di dati prevista dal decreto 196/2003 (8), chi intraprende, nell'ambito delle strutture dell'Ordine, una nuova tipologia di trattamento di dati o cessa un trattamento già esistente, è

tenuto a comunicarlo al responsabile della struttura di coordinamento di cui all'art.13, il quale provvederà ad informarne il titolare.

La comunicazione contiene:

- le finalità e le modalità del trattamento;
- la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
- l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
- gli eventuali trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione europea o, qualora si tratti di dati sensibili e di dati relativi ai provvedimenti di cui all'art. 686 c.p.p., fuori dal territorio nazionale;
- una descrizione delle misure di sicurezza adottate;
- l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di dati.

#### Art. 8 - Diritti dell'interessato

Il soggetto i cui dati sono contenuti in una banca di dati ha il diritto di ottenere, senza ritardo:(9)

1. la conferma dell'esistenza o meno di trattamenti di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità del trattamento;
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
3. l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4. l'attestazione che le operazioni di cui ai nn. 2 e 3 sono state portate a conoscenza dei terzi.

L'interessato ha, inoltre, il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

L'interessato può esercitare tali diritti con una richiesta scritta al titolare o al responsabile della struttura cui afferisce la banca di dati.

L'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

#### Art. 9 - Richieste di trattamento, diffusione e comunicazione dei dati personali

Ogni richiesta rivolta da privati all'Ordine e finalizzata ad ottenere il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali anche contenuti in banche di dati dev'essere scritta e motivata. In essa devono essere specificati gli estremi del richiedente e devono essere indicati i dati ai quali la domanda si riferisce e lo scopo per il quale sono richiesti.

Il Responsabile dei dati, dopo avere valutato che il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati sono compatibili con i fini istituzionali dell'Ordine, provvede alla trasmissione dei dati stessi nella misura e secondo le modalità strettamente necessarie a soddisfare la richiesta.

Le richieste provenienti da enti pubblici finalizzate al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati sono soddisfatte quando necessarie al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente richiedente.

#### Art. 10 - Modalità di comunicazione e diffusione dei dati

Al fine di ottenere la comunicazione dei dati, i soggetti privati presentano una richiesta scritta al titolare o al responsabile, indicando:

1. il nome, la denominazione o la ragione sociale;
  2. le finalità e le modalità di utilizzo dei dati richiesti;
  3. l'eventuale ambito di comunicazione dei dati richiesti
- e impegnandosi ad utilizzare i dati esclusivamente per le finalità e nell'ambito delle modalità indicate.

La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse quando:

1. siano previste da norme di legge, di regolamento o dalla normativa comunitaria;
2. siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e siano effettuate nel rispetto dei codici di deontologia e buona condotta sottoscritti ai sensi dell'art. 154, lett. e del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni; (10)
3. siano richieste dai soggetti di cui all'art. 58, comma 1 e comma 2, del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia; (11)

4. siano necessarie per il soddisfacimento di richieste d'accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 22, L.241/90.

È in ogni caso vietata la diffusione di dati inerenti la salute. (12)

#### Art. 11 - Dati personali diffondibili incondizionatamente

In particolare, sono comunque permesse la diffusione e la comunicazione a terzi di dati relativi agli iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Matera, anche cancellato o trasferito, quando siano indicati esclusivamente:

- nome, cognome, numero e data di iscrizione o cancellazione o trasferimento
- l'eventuale appartenenza al Consiglio dell'Ordine.

#### Art. 12 - Trattamento dei dati sensibili e giudiziari

Ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Matera effettua i trattamenti di dati sensibili per il perseguimento di finalità di rilevante interesse pubblico autorizzate dalla legge (13), risultanti da apposito allegato (all.B) al presente regolamento.

I dati sensibili sono raccolti di regola presso l'interessato.

I dati sensibili non possono essere trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato.

Le operazioni di confronto tra dati sensibili devono essere motivate per iscritto.

Per i dati sensibili trattati con mezzi automatizzati è necessario utilizzare tecniche di cifratura o codici identificativi che consentano di risalire all'interessato solo in caso di necessità.

I dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo.

Le disposizioni di cui sopra si applicano, altresì, ai dati attinenti a provvedimenti giudiziari indicati nell'art. 21 del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

#### Art. 13 - Entrata in vigore

Il presente regolamento, entra in vigore il giorno dopo la sua emanazione ed è pubblicato nel sito internet dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Matera

- 
- 1) v. art. 15 D.P.R. 3/57 come sostituito dall'art. 28 L.241/90
  - 2) v. art. 29 Dlgs 196/2003
  - 3) v. art. 30 Dlgs 196/2003
  - 4) v. art. 11 Dlgs 196/2003
  - 5) v. art.31 Dlgs 196/2003; art 33 Dlgs 196/2003
  - 7) v. art.36 Dlgs 196/2003
  - 8) v. art 37 Dlgs 196/2003
  - 9) v.art.7 Dlgs 196/2003
  - 10) v. art 25, comma 2, Dlgs. 196/2003
  - 11) v. art 58, comma 1 e 2, Dlgs. 196/2003
  - 12) v. art. 26, comma 5, Dlgs.196/2003
  - 13) v. capo IV del D.Lgs.196/2003: "Finalità di rilevante interesse pubblico"

**Elenco dei responsabili del trattamento dei dati di cui all'art. 4, comma 2, del regolamento dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Matera sul trattamento dei dati personali (allegato A)**

<b>Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Matera</b>	Presidente Dottore Agronomo Sandra Iacovone
Vice Presidente	Dottore Agronomo Alberto A. Dell'Acqua
Segreteria amministrativa	Franca Volpe

**Elenco dei trattamenti dei dati sensibili e giudiziari di cui all'art. 12, comma 1, del regolamento dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Matera sul trattamento dei dati personali (allegato B)**

L'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Matera tratta i dati relativi ai propri iscritti in relazione alle finalità di cui all'articolo 30 della legge n. 3 del 7 gennaio 1976, al fine di verificare la sussistenza ed il permanere del possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo.

L'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Matera tratta i dati relativi ai propri iscritti anche in relazione a quanto stabilito negli articoli 37 – 53 della legge n. 3 del 1976.

L'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Matera tratta inoltre i dati relativi ai propri dipendenti, in relazione alle finalità di instaurazione e gestione del rapporto di lavoro

L'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Matera, nel trattamento dei dati sensibili, siano essi trattati con supporti informatici o in forma cartacea, in relazione alle finalità di interesse pubblico di cui al comma precedente, individua le seguenti operazioni eseguibili, che in ogni caso saranno:

- raccolta,
- registrazione,
- organizzazione,
- conservazione,
- elaborazione,
- modificazione,
- selezione,
- estrazione,
- raffronto,
- utilizzo,
- visualizzazione,
- stampa.

I dati sensibili e giudiziari trattati devono essere:

- esatti,
- aggiornati,
- pertinenti,
- completi,
- non eccedenti rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi.

Nell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Dlgs196/2003 ai soggetti che conferiscono dati all' Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Matera per lo svolgimento di un'attività istituzionale sono fornite tutte le indicazioni inerenti alla corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico perseguita, i tipi di dati sensibili e giudiziari per i quali risulta necessario attivare un trattamento e le operazioni eseguibili sui medesimi.